

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1151

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL

**CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE**

Illiceità dell'installazione e dell'utilizzo dei sistemi di gioco d'azzardo elettronico nei locali pubblici. Modifica all'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza)

*Presentata il 4 giugno 2013*

ONOREVOLI DEPUTATI! — Negli ultimi anni stiamo assistendo ad un'estesa fase di incentivazione e legalizzazione del gioco d'azzardo. Tutte queste forme di gioco sono ammesse nella maggior parte dei Paesi del mondo: l'indotto economico prodotto è colossale, con un sensibile impatto sociale, e costituisce a tutti gli effetti una fiorente industria (una delle maggiori del pianeta per volume di denaro) soprattutto in Europa, Asia e Stati Uniti d'America.

Anche in Italia il gioco d'azzardo e lo scommettere in generale (corse, lotterie eccetera) rappresentano un'attività assai

praticata; non di meno, tale diffusione ha inevitabilmente comportato un incremento di soggetti precipitati nel vortice delle patologie legate a tale pratica.

Infatti, quello che era stato inventato come un piacevole passatempo ha purtroppo prodotto in alcune persone forme di dipendenza patologiche del tutto simili all'abuso di alcolici o sostanze stupefacenti.

Questi fenomeni sono influenzati sia dalla disponibilità del gioco d'azzardo che dalla durata della disponibilità. Ne consegue che con l'aumento dell'offerta e della

disponibilità del gioco d'azzardo legalizzato vi è un correlato aumento di forme di gioco d'azzardo patologico.

Il problema dell'aumento di offerta nel nostro Paese è già stato accennato: a tal proposito non può non sollevare preoccupazioni la circostanza che negli ultimi 10-15 anni, anche per effetto dell'introduzione di sempre nuove forme di scommesse, lotterie e giochi elettronici, il fenomeno in Italia ha conosciuto una costante e forte espansione.

La presente proposta di legge introduce il divieto di installazione dei sistemi di gioco d'azzardo elettronico (cosiddette *slot-machine*) in luoghi pubblici, o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni, nell'intento di rispondere a una pluralità di esigenze.

A livello individuale il divieto si propone di porre rimedio ai gravi effetti che l'assuefazione a queste forme di gioco d'azzardo produce.

Le frequenti ripetizioni di partite e di manovre sempre uguali rischiano di alienare il giocatore dalla realtà, assecondando lo strutturarsi nella sua psiche di comportamenti di natura compulsiva che si accompagnano a:

una crescente necessità di aumentare la disponibilità del denaro con cui si gioca per raggiungere i livelli di eccitazione desiderati;

ansia e irritabilità in mancanza di gioco d'azzardo;

un ricorso a comportamenti illegali quali furti, frodi eccetera;

una richiesta ad altri di denaro per affrontare i debiti da gioco;

perdita di relazioni importanti a causa del gioco.

A livello collettivo il tollerare queste forme di gioco d'azzardo non fa che assecondare la creazione di ambienti, che instaurano pericolosi legami con una criminalità organizzata che si è ormai impossessata della gestione di questa proficua attività, che genera essa stessa quella

richiesta di liquidità che diviene poi facile preda di quell'usura gestita e controllata dalla criminalità organizzata medesima.

Pertanto, la presente proposta di legge, nel testo licenziato all'unanimità dalla I Commissione del consiglio regionale del Piemonte, modifica il regio decreto n. 773 del 1931 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), con l'introduzione del divieto di installazione e di utilizzo di *slot-machine* all'interno dei locali pubblici per mezzo:

dell'abrogazione della lettera *a*) del comma 6 dell'articolo 110 del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931 che attualmente considera lecito, previo rispetto dei limiti e delle condizioni individuati dal legislatore, l'utilizzo delle *slot-machine* nei locali pubblici;

della riconferma di quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 110 del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931 che recita: « 4. L'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d'azzardo sono vietati nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie ».

La presente proposta di legge modifica inoltre il già citato articolo 110 prevedendo che chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce o installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi o congegni da intrattenimento (di cui al comma 5 dell'articolo 110), rispetto ai quali sono fatte salve le sanzioni previste dal diritto penale per il gioco d'azzardo, o non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nel del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931 e nelle relative disposizioni attuative, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro per ciascun apparecchio. La stessa sanzione si applica nei confronti di chiunque, consentendo l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni conformi alle

caratteristiche e prescrizioni indicate nello stesso del testo unico di cui al regio decreto, corrisponde, a fronte delle vincite, premi in denaro o di altra specie diversi da quelli ammessi.

Infine la proposta di legge in esame introduce la confisca per gli apparecchi e

congegni per il gioco d'azzardo e per quelli per i quali non siano stati rilasciati i titoli autorizzatori previsti dalla normativa vigente o non rispondenti alle caratteristiche indicate dalla legge. Nel provvedimento di confisca è disposta la distruzione degli apparecchi e dei congegni suddetti.

PROPOSTA DI LEGGE  
D'INIZIATIVA REGIONALE

ART. 1.

1. Il comma 5 dell'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), e successive modificazioni, di seguito denominato « regio decreto n. 773 del 1931 », è sostituito dal seguente:

« 5. Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura, escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato ».

2. Le lettere *a)* e *a-bis)* del comma 6 dell'articolo 110 del regio decreto n. 773 del 1931, e successive modificazioni, sono abrogate.

3. L'alinea del comma 9 dell'articolo 110 del regio decreto n. 773 del 1931, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: « In materia di apparecchi e congegni di cui ai commi 5, 6 e 7 si applicano le seguenti sanzioni: »

4. La lettera *c)* del comma 9 dell'articolo 110 del regio decreto n. 773 del 1931, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente:

« *c)* chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce o installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli e associazioni di qualunque specie di apparecchi o congegni di cui al comma 5, rispetto ai quali sono fatte salve le sanzioni previste dal diritto penale per il gioco d'azzardo, o non rispondenti alle caratteristiche e alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge e amministrative at-

tuative di detti commi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro per ciascun apparecchio. La stessa sanzione si applica nei confronti di chiunque, consentendo l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli e associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni conformi alle caratteristiche e prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge e amministrative attuative di detti commi, corrisponde a fronte delle vincite premi in denaro o di altra specie, diversi da quelli ammessi; ».

5. Il comma *9-bis* dell'articolo 110 del regio decreto n. 773 del 1931 è sostituito dal seguente:

« *9-bis.* Per gli apparecchi di cui al comma 5 e per quelli per i quali non siano stati rilasciati i titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti ovvero che non siano rispondenti alle caratteristiche e alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge e amministrative attuative di detti commi, è disposta la confisca ai sensi dell'articolo 20, quinto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Nel provvedimento di confisca è disposta la distruzione degli apparecchi e dei congegni, con le modalità stabilite dal provvedimento stesso ».

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 1,00



\*17PDL0016330\*